

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:	87i
del:	2016-12-21
autore:	Dr. Karoline de Monte

Circolare

A tutti clienti

Variazione tasso interessi legali

Dal 01.01.2017 la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo **0,1%**¹. Questa diminuzione del tasso d'interesse legale dal 0,2% al **0,1%** si realizza a seguito della possibilità di adeguamento² annuale del tasso d'interesse ai rendimenti medi annui lordi dei titoli di stato con durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno.

Il tasso d'interesse legale, nel corso degli ultimi anni, ha subito le seguenti modifiche:

Periodo	Tasso d'interesse legale	disposizione
dal 01.01.2017	0,1%	D.M. 07.12.2016
dal 01.01.2016 al 31.12.2016	0,2%	D.M. 11.12.2015
dal 01.01.2015 al 31.12.2015	0,5%	D.M. 11.12.2014
dal 01.01.2014 al 31.12.2014	1%	D.M. 12.12.2013
dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%	D.M. 12.12.2011
dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%	D.M. 07.12.2010
dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%	D.M. 04.12.2006
dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%	D.M. 12.12.2007
dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%	D.M. 01.12.2003
dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%	D.M. 11.12.2001
dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%	D.M. 11.12.2000
dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%	D.M. 10.12.1998
dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%	Legge n. 662 del 23.12.1996
dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%	Legge n. 353 del 26.11.1990
fino al 15.12.1990	5%	art. 1284 Codice Civile

1 Debiti

1.1 Interessi moratori nelle transazioni commerciali

L'Unione Europea nel 2000 ha emanato una Direttiva³ volta a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In seguito alla Direttiva **non** si applica più il tasso d'interesse legale ai ritardi di pagamento, bensì gli interessi moratori automatici, che di regola sono ben più onerosi. Lo scopo di tale Direttiva è quello di unificare nell'intero ambito dell'Unione Europea i termini di pagamento, nonché di salvaguardare i creditori da pagamenti spesso ritardati

1 Ministero Economia e Finanze, Decreto 07.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.12.2016, n. 291

2 art. 1284 codice civile

3 Direttiva 2000/35/CE del 29.06.2000

da parte dei debitori⁴.

1.2 Interessi moratori generici

Nel caso di altri debiti, diversi da quelli commerciali, vengono, di principio, calcolati gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale⁵, laddove non sia stabilito altro tasso d'interesse di riferimento dalle parti. Ciò significa che dal 01.01.2017 gli interessi vengono calcolati nella misura del 0,1%. Per gli anni precedenti rimane in vigore il tasso d'interesse originario, come riportato nella precedente tabella.

Il tasso di interesse legale si applica a tutti i negozi giuridici nei quali vengono conteggiati interessi, qualora tra le parti non sia stato concordato per iscritto un differente tasso di riferimento, come p.e. per gli interessi di conto corrente, interessi di ipoteca, di pegno di beni mobili, multe, depositi cauzionali ecc.

Pertanto se le parti concordano un differente tasso d'interesse, sarà valido quest'ultimo e non il tasso d'interesse legale.

2 Ravvedimento operoso

Nel caso di omesso o insufficiente pagamento di tasse e/o imposte, il contribuente, entro determinati termini, ha la possibilità di regolarizzarsi effettuando il ravvedimento operoso⁶. Gli interessi devono essere calcolati dal 01.01.2017 fino alla data dell'effettivo pagamento nella misura del nuovo tasso legale del 0,1%. Per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 si applica ancora il tasso legale nella misura del 0,2%.

Gli interessi così calcolati per ritardato pagamento vengono versati dal contribuente per diverse tipologie di imposte (Imposte dirette IRES/IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali, ecc.) con specifico codice tributo (codici da 1989 a 1998) con modello di pagamento F24⁷.

I sostituti d'imposta versano gli interessi per ritardato pagamento utilizzando il medesimo codice tributo del tributo principale (p.e. codici 1040 e 1001).

Vi ricordiamo inoltre che dal 01.01.2015⁸ sono cambiate le sanzioni in caso di omesso/tardivo versamento. L'ammontare delle riduzioni delle sanzioni dipende non solo dal momento in cui si effettua il ravvedimento ma anche dall'ente titolare del potere impositivo.

Per **tutti i tributi** valgono le seguenti regole:

Termine	%	Sanzione minima ridotta a
Dal 1° fino al 14° giorno dalla violazione	0,2% / giorno ⁹	1/15
Dal 15° fino al 30° giorno dalla violazione	3%	1/10
Dal 30° fino al 90° giorno dalla violazione	3,33% ¹⁰	1/9
Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, o quando non è prevista una dichiarazione entro 1 anno dalla violazione	3,75%	1/8

Inoltre, per i ravvedimenti operosi inerenti i tributi dell'**Agenzia delle Entrate**¹¹, valgono le seguenti regole:

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno succes-	4,29%	1/7
---	-------	-----

⁴ vedasi nostra Circolare n. 63 del 04.08.2016

⁵ art. 1224 codice civile

⁶ art. 13, D.Lgs. n. 472/97

⁷ Risoluzione Agenzia Entrate n. 109/E del 22.05.2007 e n. 368/E del 12.12.2007

⁸ Legge di Stabilità n. 190 del 23.12.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014

⁹ per 14 giorni di ritardo la sanzione è pari al 2,8% (14 x 0,2%) ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 18.12.97

¹⁰ Il D.Lgs. n. 158 del 24.9.2015 ha modificato l'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997 in quanto dal 1.1.2017 per ravvedimenti entro i 90 giorni dall'omesso versamento la percentuale viene ridotta del 50% (3% => 1,5% e 3,33% => 1,67%). Informiamo che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 133, Legge n. 208 del 28.12.2015) ha anticipare il termine al 1.1.2016 (vedasi art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 158 del 24.9.2015).

¹¹ art. 13, 1-bis, D.Lgs. n. 472 del 18.12.97

sivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o quando non è prevista una dichiarazione periodica entro 2 anni dalla violazione		
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui la violazione è stata commessa, o quando non è prevista una dichiarazione periodica oltre 2 anni	5%	1/6
a seguito di un controllo formale – dopo l'avvenuta notifica di un PVC (alcune eccezioni p.e. scontrini fiscali)	6%	1/5

3 Interessi per imposta municipale IMU e altre imposte locali

Ciascun Comune¹² può stabilire¹³ con proprio regolamento il tasso di interesse per ritardati pagamenti dell'imposta municipale sugli immobili o di altre imposte e tasse locali. Tale tasso di interesse può essere **superiore** o **inferiore** al tasso legale fino a **3 punti** percentuali.

Il tasso d'interesse legale si applica sempre, laddove il Comune con proprio regolamento non abbia stabilito altro tasso¹⁴, o nel caso di un tasso d'interesse stabilito dal Comune in base a disposizioni abrogate o non adeguate alle nuove disposizioni¹⁵.

Tale tasso d'interesse si applica sia nei confronti dei contribuenti sugli importi da loro dovuti, sia agli importi che il Comune deve corrispondere ai contribuenti, per esempio a fronte di una istanza di rimborso.

L'interesse viene calcolato di giorno in giorno. Se il calcolo è a favore del Comune gli interessi vanno calcolati dalla data di scadenza. Se invece il calcolo degli interesse è a favore del contribuente, questi vanno calcolati dalla data del pagamento effettuato in eccesso o non dovuto e non dalla relativa istanza di rimborso.

4 Calcolo del diritto di usufrutto

Per calcolare il valore del diritto di usufrutto si utilizza la seguente formula:

$$\text{valore diritto usufrutto} = \text{valore piena proprietà} * \text{tasso d'interesse legale} * \text{coefficiente di rivalutazione}$$

Dal 01.01.2017 per il calcolo del valore del diritto di usufrutto si utilizza il tasso d'interesse legale nella nuova misura del 0,1%. Il coefficiente di rivalutazione è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario.

Il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell'usufrutto:


$$\text{valore nuda proprietà} = \text{valore piena proprietà} - \text{valore usufrutto}$$

La tabella aggiornata con i nuovi coefficienti di rivalutazione¹⁶, utilizzabile dal 01.01.2017 non è ancora stata pubblicata.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti - Revisori Contabili



¹² vedasi nostra Circolare n. 31 del 2.5.2007

¹³ art. 1, comma 165, Legge 296/2006

¹⁴ art. 52, comma 1, D.Lgs. 446/1997

¹⁵ Risoluzione Ministero delle Finanze n. 6464/2007/DPF/UFF del 20.4.2007

¹⁶ Ministero Economia e Finanze, Decreto del 21.12.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015, n. 302